



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -
TEMPO LIBERO

N. 218

DETERMINAZIONE

del 28 marzo 2026

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE IN BASE ALLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI AL BANDO DI CONCORSO GENERALE APPROVATO IL 27/09/2022.

Il sottoscritto SGARLATO DIEGO , Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

Premesso che:

- la Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 recante “Norme in materia di edilizia sociale” disciplina, al Capo II, le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, prevedendo l’indizione di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali;

- con determinazione dirigenziale n. 571 del 27/09/2022 è stato indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale;

- la graduatoria definitiva approvata dalla Commissione istituita presso l’ATC Piemonte Sud ha validità, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. n. 3/2010, a decorrere dall’11 gennaio 2024, giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

- i requisiti di accesso all’edilizia sociale, di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2010, sono stati modificati, da ultimo, dall’art. 2 della Legge Regionale 27/02/2024, n. 2, entrata in vigore a far data dal 15 marzo 2024;

Vista la nota n. 35624 del 15/12/2025, acquisita al prot. n. 53670 del 15/12/2025, con la quale l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo ha comunicato che risulta sfitto, e conseguentemente disponibile per l’assegnazione, ai sensi della L.R. 3/2010, l’alloggio di edilizia sociale sito in Via San Pio V n. 7 - piano 03, composto di due camere, soggiorno, cucina, servizi e cantina per una superficie complessiva di 76,19 mq. (unità immobiliare 420);

Riconosciuto che è possibile procedere all’assegnazione della sopra indicata unità abitativa sulla base dell’ordine stabilito nella graduatoria definitiva di cui al bando di concorso generale anzi citato, così come previsto dall’art. 9 comma 1 del “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della

Legge Regionale 17/02/2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04/10/2011 n.12/R;

Richiamate le disposizioni che definiscono i parametri per l’assegnazione degli alloggi, in particolare:

- l’art. 9 del “Regolamento regionale delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della Legge Regionale 17/02/2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04/10/2011 n.12/R, che, al comma 1, dispone che “non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nell’Allegato A (Tabella 1. Dimensioni massime dell’alloggio da assegnare), in relazione alla composizione del nucleo”;

- l’art. 10 del medesimo regolamento, che stabilisce che:

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all’alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo in riferimento ai parametri stabiliti nell’allegato B;

2. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono, inoltre, rinunciare all’alloggio ad essi assegnato, qualora presenti barriere architettoniche incompatibili con la situazione di invalidità di uno o più dei componenti il nucleo o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo di documentate gravi situazioni di salute;

Richiamato altresì il D.M. 5 luglio 1975, recante disposizioni in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione;

Dato atto che, in applicazione dei parametri normativi sopra richiamati e nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge, si è provveduto a interpellare e convocare il nucleo avente diritto secondo l’ordine previsto dalla graduatoria posizionato alla 24° posizione il quale ha rinunciato come da dichiarazione acquisita al prot. n. 4261 del 29/01/26;

Considerato che, in applicazione dei parametri normativi sopra richiamati ed in relazione all’esito positivo degli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2010, è possibile procedere all’assegnazione dell’alloggio menzionato a favore del concorrente, collocato in 28° posizione nella graduatoria definitiva;

Riscontrato, inoltre, che:

- con nota prot. n. 14296 del 26/03/2026 detto soggetto si è dichiarato disponibile all’assegnazione del menzionato alloggio di edilizia sociale, fornendo altresì relazione del C.S.S.M., documentazione relativa alla posizione lavorativa ed è stata acquisita l’attestazione ISEE ai sensi della normativa di settore;

- questo Ufficio ha provveduto a svolgere i necessari accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento relazionati nella nota prot. n. 14733 del 27/03/2023 oltre aver acquisito la documentazione attestante l’assenza, in capo all’assegnatario e ai componenti del suo nucleo familiare, di titoli di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, su beni ubicati sul territorio nazionale o all’estero nello Stato di nazionalità, adeguati alle esigenze della famiglia;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di assegnare, per le motivazioni citate in premessa, al concorrente, collocato in 28° posizione nella graduatoria definitiva del bando di concorso generale approvato in data 27/09/2022, l'alloggio di edilizia sociale sito in Via San Pio V n. 7 - piano 03, composto di due camere, soggiorno, cucina, servizi e cantina per una superficie complessiva di 76,19 mq. (unità immobiliare 420).
- 2) Di inviare all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo copia del presente provvedimento di assegnazione, unitamente alla documentazione concernente il soggetto assegnatario.
- 3) Di notificare, tramite raccomandata a/r, al concorrente posizionato al 24° posto in graduatoria copia del presente provvedimento di assegnazione.

Mondovì, li 28 marzo 2026

IL DIRIGENTE
SGARLATO DIEGO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa